

Cassazione
Civile**Cass. civ. Sez. II, Sent., 29-01-2015, n. 1681****Fatto Diritto P.Q.M.**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi - Presidente -

Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere -

Dott. PARZIALE Ippollito - Consigliere -

Dott. ABETE Luigi - rel. Consigliere -

Dott. SCALISI Antonino - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 26729/2012 R.G. proposto da:

M.B. c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Germanico, n. 96, presso lo studio dell'avvocato TAVERNITI Attilio che congiuntamente e disgiuntamente agli avvocati Martino Marasciulo e Francesco Vincenzi la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

GASPAROLI s.r.l. - p.i.v.a. (OMISSIS) - In persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del controricorso dall'avvocato FERRAZZI Mauro ed elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Silvio Pellico, n. 36, presso lo studio dell'avvocato Paolo Buscami;

- controricorrente -

e CONDOMINIO di (OMISSIS);

- Intimato -

e T.E.;

- Intimata -

avverso la sentenza n. 2865 del 30.5/30.8.2012 della corte d'appello di Milano;

Udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del 13 novembre 2014 dal Consigliere Dott. Luigi Abete, Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.

Svolgimento del processo

Con atto notificato in data 20 e 21.6.2003 M.B. citava a comparire innanzi al tribunale di Varese T.E. ed il condominio dell'edificio sito in (OMISSIS).

Esponneva che le parti esterne ed interne dell'appartamento di sua esclusiva proprietà, ubicato al quinto piano dello stabile del condominio convenuto, avevano subito e subivano infiltrazioni d'acqua piovana e di umidità provenienti dal lastrico solare di pertinenza dell'appartamento soprastante, posto al sesto piano, di proprietà di T.E., a seguito e per effetto dei lavori di ristrutturazione che costei vi aveva intrapreso.

Chiedeva la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni ed all'esecuzione delle opere necessarie onde impedire il protrarsi delle infiltrazioni.

Si costituivano e resistevano i convenuti.

Il condominio deduceva preliminarmente la genericità e, dunque, la nullità dell'atto di citazione; nel merito, che i lavori di impermeabilizzazione del lastrico non erano stati adeguatamente eseguiti dalla "Gasparoli" s.r.l., impresa all'uopo incaricata;

chiedeva, pertanto, di essere autorizzata a chiamarla in causa.

T.E. deduceva previamente che gli obblighi di cui l'attrice aveva invocato l'adempimento, gravavano in via esclusiva sul condominio; nel merito e parimenti, che i lavori di impermeabilizzazione erano stati malamente eseguiti dalla "Gasparoli" s.r.l., sicchè, analogamente, chiedeva autorizzazione alla chiamata in causa.

Si costituiva e resisteva la terza chiamata; tra l'altro, deduceva la genericità e nullità della citazione introduttiva.

Disposta ed espletata c.t.u., con sentenza n. 1202/2005 il tribunale adito - tra l'altro - rigettava la domanda dall'attrice esperita nei confronti di T.E., l'accoglieva, viceversa, nei confronti del condominio, condannava la "Gasparoli" s.p.a. a tenere indenne il condominio da ogni somma dovuta alla M..

Interponeva appello la "Gasparoli" s.r.l..

Resistevano il condominio ed T.E.; entrambi, inoltre, spiegavano appello incidentale.

Resisteva M.B.; invocava il rigetto dell'appello principale e degli appelli incidentali.

Con sentenza n. 2865 del 30.5/30.8.2012 la corte d'appello di Milano, in integrale riforma della gravata sentenza, dichiarava la nullità della citazione introduttiva del giudizio di prime cure "per assoluta incertezza del requisito di cui all'art. 163 c.p.c., n. 3" (così sentenza d'appello, pag. 8); condannava M.B. a rimborsare a ciascun'altra parte le spese del doppio grado nonchè a farsi carico delle spese di consulenza tecnica d'ufficio.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso M.B.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.

La "Gasparoli" s.r.l. ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità.

Il condominio dello stabile di (OMISSIS), ed T. E. non hanno svolto difese.

Motivi della decisione

Con il primo motivo M.B. deduce in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

Adduce che nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado sono chiaramente e specificamente enunciati il petitum e la causa petendi; che, d'altra parte, "le eventuali lacune della domanda sono ben sanabili dalla costituzione del convenuto il quale dimostri di aver, nonostante le stesse, ben inteso il fondamento e la finalità della domanda" (così ricorso, pag. 26); che "i convenuti (...), costituendosi hanno argomentato diffusamente nel merito della domanda svolgendo specifiche difese e dimostrato con produzioni documentali di ben conoscere la situazione dei luoghi nei tempi" (così ricorso, pag. 26); che "dunque il Condominio, così come la Dr.ssa T., che avevano partecipato all'A.T.P., ben conoscevano i tempi e il perdurare delle infiltrazioni all'epoca della domanda" (così

ricorso, pag. 27), tant'è che non avevano riproposto "in appello l'eccezione di nullità implicitamente rigettata" (così ricorso, pag. 31) dal primo giudice; che, al contempo, la "Gasparoli" aveva tempestivamente sollevato in comparsa di costituzione l'eccezione di prescrizione, "tanto che si duole in appello, infondatamente, che il Giudice di primo grado non gliel'abbia valutata" (così ricorso, pag. 28).

Adduce, in via subordinata, violazione e falsa applicazione dell'art. 346 c.p.c. e art. 329 c.p.c., comma 2; che, segnatamente, la corte di merito, "pur in mancanza di specifico motivo d'appello da parte del Condominio (...), ha affermato la nullità assoluta della (...) sentenza e ha ritenuto di riconoscere allo stesso le spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio" (così ricorso, pag.

31); che, giacchè "l'appello è un gravame ad effetto devolutivo (...) limitato alle specifiche censure avanzate dalla parte nell'atto di appello (...), il Condominio non può giovare di detta sentenza" (così ricorso, pag. 31); che, conseguentemente, "la sentenza della Corte d'Appello (...) può produrre i suoi effetti solo tra la Gasparoli che ha devoluto alla stessa la doglianza e il Condominio e non a favore degli altri soggetti che non hanno proposto tale motivo di appello e verso la M. con la quale la Gasparoli non ha contraddittorio" (così ricorso, pag. 33).

Adduce, in via ulteriormente subordinata, violazione o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.; che, segnatamente, "il Condominio non essendo risultato vittorioso nel giudizio d'appello e per i motivi predetti non aveva diritto di ottenere la liquidazione di spese e competenze del due gradi del giudizio" (così ricorso, pag.

33).

Con il secondo motivo M.B. deduce in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), vizio di difetto di motivazione.

Adduce che la corte di merito non ha motivato sufficientemente nè adeguatamente in ordine alle circostanze idonee a sanare eventuali lacune dell'atto introduttivo e correlate alla "costituzione del convenuto che dimostri di aver ben compreso l'oggetto e la finalità della domanda" (così ricorso, pag. 34); che "la Corte non ha considerato e omesso di valutare che, per contro, l'appellante ebbe prontamente a sollevare l'eccezione di prescrizione" (così ricorso, pag. 35); che "nè la Corte ha considerato che le date indicate dal C.T.U. sono per sua stessa ammissione indicate in via approssimativa (...) e non certa, e che di certo c'è una accertata percolazione continuativa e permanente e tuttora in atto al momento degli accertamenti peritali con danni al bene della M." (così ricorso, pag. 36); che "la Corte ha ritenuto di accogliere l'appello incidentale della T. in quanto il Tribunale non ha motivato sulla compensazione delle spese di lite fra la stessa e l'attrice" (così ricorso, pag. 37); che "tale motivazione appare carente e del tutto insufficiente posto che la Corte avrebbe dovuto (...) spiegare (...) per quali motivi ha ritenuto dover riconoscere alla T. le spese di entrambi i gradi del giudizio e gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento" (così ricorso, pag. 37).

Il ricorso, nei termini che seguono, è fondato e meritevole di accoglimento.

Al sensi dell'art. 164 c.p.c., comma 4, la citazione è nulla, se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dall'art. 163 c.p.c., comma 3, n. 3) - ossia la determinazione della cosa oggetto della domanda - ovvero se manca l'esposizione dei fatti prefigurata all'art. 163 c.p.c., comma 3, n. 4.

Nel caso di specie rileva, evidentemente, la ragione di nullità prevista nella prima parte dell'art. 164 c.p.c., comma 4, giacchè la corte di merito ha ancorato - espressamente in dispositivo - la declaratoria di nullità dell'atto introduttivo del giudizio di prime cure all'assoluta incertezza del requisito di cui all'art. 163 c.p.c., comma 3, n. 3).

Su tale scorta si puntualizza in primo luogo che il riscontro che la ragione di nullità di cui alla prima parte dell'art. 164 c.p.c., comma 4, postula, si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito incensurabile in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivato (cfr. Cass. sez. lav.

19.3.2001, n. 3911; Cass. 12.1.1996, n. 188).

Su tale scorta si puntualizza in secondo luogo che pur il motivo di ricorso sub A)/a) (i motivi del ricorso sub A)/b) e sub A)/c) risultano formulati in via subordinata) - oltre che ovviamente il motivo sub B) - si specifica e si qualifica in rapporto alla previsione dell'art. 360 c.p.c., comma 3, n. 5); talchè si giustifica la simultanea disamina del motivo di ricorso sub A)/a) e del motivo di ricorso sub B).

In siffatti termini questa Corte debitamente spiega che la declaratoria di nullità della citazione per

omissione o assoluta incertezza del *petitum* postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto; in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del *thema decidendum*); con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa) (cfr.

Cass. 12.11.2003, n. 17023).

E spiega - questa Corte - ulteriormente che la nullità della citazione per assoluta incertezza del *petitum*, inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto, e nell'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento, non ricorre quando l'individuazione del *petitum* così inteso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva (cfr. Cass. sez. lav. 19.3.2001, n. 3911).

Nel solco degli enunciati insegnamenti si evidenzia che Bruna M., nell'atto introduttivo del primo grado di giudizio, ebbe, da un lato, nelle conclusioni, a domandare il risarcimento dei danni asseritamente sofferti e la condanna delle controparti "ad effettuare le opere necessarie ad eliminare le infiltrazioni di acque e colature di salnitro", dall'altro, nella premessa in fatto, a rappresentare che "le cause di tali danni sono state individuate per quanto riguarda i danni all'interno dell'appartamento, in parte nelle opere di ristrutturazione eseguite dai proprietari dell'appartamento soprastante, in parte in umidità e nelle infiltrazioni provenienti dal balcone - terrazzo (cfr. pag. 2 citata perizia) mentre per quelli all'esterno nelle colature di salnitro e di acque provenienti dal balcone - terrazzo dell'appartamento soprastante in condizione di estremo degrado (pag. 4 relazione citata)".

Ebbene, vero è che la domanda dalla M. esperita nei confronti della T. e del condominio si qualifica *ex lege aquiliana*.

Vero è, altresì, che questo Giudice del diritto esplicita che la domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno, poichè ha ad oggetto un diritto cosiddetto "eterodeterminato", esige che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163 c.p.c., comma 3, n. 4), (cfr. Cass. 12.10.2012, n. 17408).

Vero è, inoltre, che - siccome la corte di merito ha rilevato - "dal tenore dell'atto di citazione non si evince in quale periodo sarebbero comparsi i danni lamentati dall'attrice, nè sono indicati ed evidenziati fatti specifici da cui potrebbero scaturire le rispettive responsabilità dei convenuti per gli eventi occorsi" (così sentenza d'appello, pag. 5).

Nondimeno, e pur ad ammettere che non "supplisce a tali carenze di allegazione l'esame della relazione tecnica di parte, richiamata nell'atto di citazione, in quanto essa descrive meramente lo stato dei luoghi, ma non specifica l'origine del fenomeno d'infiltrazione e l'epoca a cui essi risalgono" (così sentenza d'appello, pagg. 5 - 6), la conclusione cui la corte milanese è pervenuta, risulta a vario titolo incongrua.

Si rimarca, per un verso, che i convenuti, costituitisi in prime cure, hanno diffusamente controdedotto, nel merito, alle avverse prospettazioni; il che induce a reputar che costoro avessero, comunque, "inteso" l'oggetto e la ragione dell'avversa pretesa. Del resto, in grado d'appello, siccome evincesi dai fogli di precisazione delle conclusioni allegati al *dictum* di seconde cure, nè T. E. nè il condominio hanno dedotto la nullità *ex art.* 164 c.p.c., comma 4, dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado;

anzi, in grado di appello la T. - e, del pari, in via assolutamente preliminare la "Gasparoli" - hanno concluso per la declaratoria di intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria *ex adverso* azionata.

Sicchè l'assunto dell'assoluta incertezza dell'oggetto della domanda non risulta sufficientemente suffragato.

Ed, ancora, denota scarsa aderenza ai reali termini in cui il rapporto processuale si è nella fattispecie

concretamente atteggiato l'affermazione della corte distrettuale secondo cui "le carenze evidenziate appaiono viepiù significative in quanto l'assoluta indeterminatezza dell'oggetto della domanda ha di fatto impedito alle altre parti del processo di approntare prontamente le proprie difese e, soprattutto, di sollevare tempestivamente l'eccezione di prescrizione dell'azione" (così sentenza d'appello, pag. 6).

Si rimarca, per altro verso, che la ricorrente ha avuto cura di specificare (cfr. ricorso, pag. 27) che il consulente tecnico d'ufficio nel verbale in data 15.10.2004 aveva attestato di aver constatato che i danni lamentati dall'attrice sussistevano ed erano in atto al momento del sopralluogo nell'appartamento.

In tal guisa, pertanto, pur ad ammettere che si erano verificate "nel 1992 una perdita d'acqua proveniente dai tubi del calorifero; nel 1992/1993 infiltrazioni da perdite del terrazzo; nel 1994 infiltrazioni d'acqua provenienti dal terrazzo; nel 1997 macchie non meglio identificate con danni all'imbiancatura" (così sentenza d'appello, pag. 6), vi era tuttavia ampio margine per reputar l'oggetto della domanda circoscritto quanto meno alle ulteriori infiltrazioni d'acqua dal bagno e dal balcone avvenute il 28.9.2001, se non anche alla nuova infiltrazione d'acqua verificatasi nel marzo del 2000, evenienze dannose, queste ultime, aventi più che verosimilmente carattere di novità ed autonomia rispetto a quella verificatesi in precedenza (in materia di diritto al risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, qualora si tratti di un illecito che, dopo un primo evento lesivo, determina ulteriori conseguenze pregiudizievoli, il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria per il danno inerente a tali ulteriori conseguenze decorre dal verificarsi delle medesime solo se queste ultime non costituiscono un mero sviluppo ed un aggravamento del danno già insorto, bensì la manifestazione di una lesione nuova ed autonoma rispetto a quella manifestatasi con l'esaurimento dell'azione del responsabile: cfr.

Cass. sez. un. 11.1.2008, n. 580) ed in relazione alle quali, quindi, in dipendenza del dì di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di prime cure (20 e 21.6.2003), non era destinata ad operare la prescrizione ex art. 2947 c.c., comma 1.

Nella medesima guisa, evidentemente, risulta alquanto ingiustificata l'affermazione della corte distrettuale a tenor della quale "in seguito all'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio il condominio convenuto ha potuto apprendere che la maggior parte dei danni lamentati dall'attrice erano risalenti al 1992/1993 ed ha così eccepito, tardivamente, la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni" (così sentenza d'appello, pag. 6).

In accoglimento del ricorso la sentenza n. 2865 del 30.5/30.8.2012 della corte d'appello di Milano va cassata con rinvio ad altra sezione della medesima corte.

In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente grado di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza n. 2865 del 30.5/30.8.2012 della corte d'appello di Milano; rinvia ad altra sezione della corte d'appello di Milano anche per la regolamentazione delle spese del presente grado di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 novembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2015
